



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN VENEZIA
SEZIONE CIVILE

nella persona dell'Avv. Massimo Libri

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa promosso da:

- **BARBASSI SEBASTIANO** (c.f.: GGARNN54S05H316C), nato San Giovanni Ilarione (VR), il 05.11.1954 e residente in Viddalba (SS), in Via Australia n. 21;

- opponente -

contro

- **COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI**, in persona del Sindaco *pro tempore*;

elettivamente domiciliato presso il Comando di Polizia locale in Cavallino, in Piazza Santa Maria Elisabetta n. 14

- opposto -

avverso

l'ordinanza ingiunzione prot. n. 6 emessa dal Comandante della Polizia locale del Comune di Cavallino-Treporti in data 13.03.2018 e notificata in data 27.03.2018;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16.04.2018 il Sig. Barbassi Sebastiano

SENT. N.:

343/2019

N.R.G.:

1390/2018

CRON. N.:

2143/2020

Rep. N.:

Spedita il

26.03.2019

Depositata il:

23 MAR 2020

OGGETTO:

Opposizione a sanzione amministrativa



proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe con cui gli veniva contestata la violazione all'art. 26 co. 1 e sanzionata ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune di Cavallino-Treporti perché in data 21.10.2014, alle ore 15:45, in Cavallino-Treporti, in Via Tommaseo, nei pressi del civico 13 gli ispettori ambientali rivenivano all'interno dei contenitori per il rifiuto 'secco' ad uso esclusivo del Condominio Rosamarina, vari sacchi contenenti rifiuti indifferenziati (carta, vetro, plastica, lattine, resti di cibo e secco non riciclabile).

A sostegno del proprio ricorso l'opponente eccepiva l'insussistenza della responsabilità in proprio, quale amministratore, per il fatto dei singoli condomini.

Si costituiva il Comune di Cavallino-Treporti depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione richiesta nel decreto di fissazione di udienza. L'amministrazione opposta ribadiva la correttezza dell'accertamento svolto e chiedeva il rigetto del ricorso.

Alla prima udienza il giudice, accertata la regolarità della convocazione delle parti e ritenuta la causa sufficientemente istruita, invitava alla discussione al termine della quale, dava lettura del dispositivo della sentenza.

L'opposizione è fondata e viene accolta per i motivi che si vengono ad esporre.

1.1. L'elemento oggettivo dell'illecito. La natura dell'illecito contestato.

Per quanto attiene all'elemento oggettivo dell'illecito, la fattispecie di

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. G. G.', written in a cursive style.



cui all'art. 26 contestata all'opponente costituisce un reato commissivo proprio trattandosi di illecito che presuppone la qualifica soggettiva del suo autore, ossia il titolare di una utenza (domestica singola o condominiale).

In particolare, con riferimento, alle utenze condominiali, il destinatario della contestazione sarà l'autore della singola violazione (ove individuato) ed il Condominio quale responsabile in solido.

Per quanto attiene alla posizione dell'amministratore, questi non risponde in proprio, ma in qualità di legale rappresentante del condominio.

A suo carico, infatti, non sussiste alcuna previsione normativa o regolamentare che individui una specifica condotta da tenere ed una sanzione in caso di inosservanza.

1.2. L'elemento oggettivo dell'illecito. Gli elementi emersi nel corso del giudizio.

Premesso quanto sopra, dalla documentazione prodotta costituisce circostanza non contestata, oltre che coperta da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., che l'odierno opponente è amministratore del Condominio Rosamaria, sito in Cavallino-Treporti in Via Tommaseo n. 13.

Altresì non contestata e suscettibile di fede privilegiata è la circostanza che, all'interno del contenitore del rifiuto 'secco' di competenza del suddetto condominio vennero rinvenuti vari sacchi contenenti rifiuti indifferenziati quali carta, vetro, plastica, lattine, resti di cibo e secco non riciclabile.

Con riferimento all'eccezione sollevata da parte opposta, questa è fondata e viene accolta.

Dalla lettura dell'ordinanza ingiunzione emerge che l'ingiunto è

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rosa', written in a cursive style.



l'odierno opponente quale amministratore di condominio.

Tale inequivoca dizione porta a considerare l'odierno opponente quale ingiunto a titolo personale per una mancanza ad un obbligo derivante del suo mandato e riconducibile al servizio di raccolta rifiuti.

L'assunto di parte opposta secondo cui nell'ordinanza il trasgressore è individuato nel condominio, non trova conferma nella lettura della stessa dove in più parti (e soprattutto nella parte dispositiva) l'ingiunto viene individuato nella persona dell'odierno opponente e qualificato quale "*amministratore condominio Rosamaria – obbligato in solito*", mentre legittimato passivo avrebbe dovuto essere il Condominio di Rosamaria, in persona del suo amministratore *pro tempore*.

Conseguentemente, trattandosi di illecito riconducibile all'attività dei condomini e relativamente al quale può essere chiamato in solido unicamente il condominio la condotta contestata non può essere attribuita all'opponente.

2. La decisione. Le spese di giudizio.

Stante l'insussistenza della condotta a carico dell'opponente l'opposizione è accolta e l'ordinanza opposta è annullata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Venezia,

definitivamente pronunciando, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa promosso a seguito di ricorso depositato in data 16.04.2018 da BARBASSI SEBASTIANO contro il COMUNE DI CAVALLINO-

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Barbassi', written in a cursive style.



TREPORTI avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 6 emessa dal Comandante della Polizia locale del Comune di Cavallino-Treporti in data 13.03.2018 e notificata in data 27.03.2018, nella causa avente N.R.G. 1390/2018, così decide:

visto l'art. 6 D.lgs. 150/11,

- in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza opposta;
- condanna l'amministrazione opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese sostenute nel presente giudizio che liquida in Euro 43,00 per anticipazioni oltre ad Euro 1303,00 per compensi, nonché spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Venezia, li 26.03.2019

Il Giudice di Pace

Avv. Massimo Libri

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
VENEZIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 23 MAR 2020

IL CANCELLIERE
Mario Vittorio Raldini

STUDIO LEGALE MOLIN – ANDRICH

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Avv. GIOVANNI LUIGI MOLIN
Avv. ANDREA ANDRICH
Avv. ROBERTA PELLIZZATO
Avv. NICOLA MOLIN

Il Caso:

durante un normale servizio di controllo sullo smaltimento dei rifiuti, gli agenti accertatori rilevavano che, in alcuni bidoni “dell’isola ecologica” realizzata all’interno del condominio, venivano rinvenuti dei rifiuti non correttamente smaltiti.

Nel dettaglio, veniva rilevata la violazione di una norma del “Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani” (premetto che norme, quali quella qui considerata, si rinvengono, più o meno, in tutti i regolamenti adottati dai vari comuni), essendo stati rinvenuti, nei contenitori destinati al conferimento ed alla raccolta del rifiuto secco, “vari sacchi contenenti rifiuti indifferenziati”.

La contestazione (per quanto qui interessa) veniva formalizzata (con contestuale ingiunzione di pagamento) all’amministratore personalmente (esattamente individuato con nome e cognome), quale “obbligato in solido”.

Le ragioni dell’opposizione:

Il professionista proponeva opposizione, contestando direttamente e personalmente responsabile, trattandosi (a tutto concedere) di fatto riferibile ed imputabile ai singoli condomini (irrilevante essendo che non fosse stato individuato l’effettivo trasgressore).

Nel dettaglio (ed in sintesi) eccepiva ed opponeva:

- a. di esser, semmai, responsabile solo per la violazione delle norme che impongono all’amministratore di predisporre adeguati strumenti per il corretto (e differenziato) conferimento dei rifiuti (in pratica, per la mancata predisposizione di adeguata “oasi ecologica”);
- b. essendo un “rappresentante” (1129, 1130 e 1131 c.c.) del condominio, non poteva esser ritenuto personalmente responsabile per condotte a lui non direttamente ascrivibili 8viepiù nel caso di mancata individuazione dell’effettivo trasgressore);
- c. la responsabilità della violazione andava, semmai, riferita al singolo conferente (se noto ed individuabile): anche nel caso in cui si volesse individuare un “responsabile in solido”, questi andava ricercato nel condominio (ente, come noto, comunque dotato di una definita soggettività giuridica), ma mai nell’amministratore (personalmente considerato), che si limita ad “impersonare” l’ente (ex art. 1131 c.c.)

La sentenza:

Con la sentenza in commento il Giudice di Pace fa le mostre di accogliere in pieno le prospettazioni e le allegazioni difensive dell’amministratore opponente.

a) premesso in fatto:

Rileva il G.d.P. che all’amministratore veniva contestata la violazione della norma regolamentare sul conferimento (e smaltimento) differenziato dei rifiuti (all’interno del “secco” venivano rinvenuti rifiuti “indifferenziati” ed “organici”).

L'amministratore contestava la propria diretta responsabilità (evocata dall'ordinanza-ingiunzione opposta), appunto, quale "obbligato in solido", adducendo di aver esattamente adempiuti agli obblighi posti direttamente a suo carico (appunto, predisposizione di oasi ecologica) e rilevando che il mancato rispetto delle norme di corretto conferimento potevano essere – semmai - imputate ai singoli condomini, cioè a soggetti il cui operato non poteva, in ogni caso, esser a lui direttamente imputato e riferito.

L'amministrazione resistente insisteva per la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta, rilevando che il trasgressore "era individuato nel condominio".

b) considerato in diritto

La prospettazione dell'amministratore-opponente (più sopra riassunta nei punti a., b., c.) è stata pienamente condivisa (ed integralmente accolta) dal Giudice di Pace.

Infatti (fatta qui emenda dell'errore materiale in cui incorre il giudicante, che qualifica la condotta come reato, piuttosto che come illecito amministrativo) il G.d.P. definisce l'illecito medesimo come "proprio", cioè individuando il contravventore solo in colui che riveste una determinata qualifica personale: precisa, infatti, che bisogna far richiamo alla "qualifica soggettiva del suo autore", cioè (nella fattispecie) al "titolare di un'utenza domestica o condominiale".

Solo costui può rendersi responsabile dell'illecito: quando la violazione viene riscontrata in ambito condominiale, responsabile della violazione dovrà essere ritenuto solo "l'autore della singola violazione", beninteso, ove costui possa esser effettivamente individuato.

Obbligato in solido, dunque, potrà, semmai, essere il "condominio", che – appunto - in tale veste potrà esser destinatario della contestazione, meglio della responsabilità (solidale, appunto) per il pagamento della sanzione, in caso di mancato adempimento da parte dell'obbligato principale.

Vanno, invece, esclusi, ogni coinvolgimento e responsabilità dell'amministratore: a tutto concedere, dice il G.d.P. questi potrà essere coinvolto nella vicenda come "legale rappresentante (anche qui noto qualche imprecisione terminologica, ma il concetto è chiaro) del condominio, mai in proprio", perché "non vi è alcuna specifica previsione normativa, che individui (in carico all'amministratore n.d.r.) una specifica condotta da tenere e una sanzione in caso di inosservanza".

Erroneamente (ed in ciò la ragione dell'accoglimento dell'opposizione) "l'ingiunto è stato sanzionato a titolo personale... per una mancanza ad un obbligo derivante dal suo mandato e riconducibile al servizio di raccolta rifiuti".

In altri termini è esattamente perimetrato l'ambito di responsabilità diretta dell'amministratore: essa viene, quindi, riferita ai casi (ed ai soli casi) della violazione, da parte di costui, di prescrizioni poste direttamente a suo carico (es. predisposizione degli strumenti necessari per il corretto conferimento differenziato dei rifiuti; id est: oasi ecologica) e che egli solo può direttamente adempiere.

Nulla gli potrà, di contro, esser personalmente imputato in caso di violazione, in concreto, delle effettive e contingenti modalità di conferimento (da imputare ai singoli condomini e/o al condominio, mai personalmente all'amministratore): ciò per la semplice (ma risolutiva) considerazione che su tali condotte egli non deve (ed il più delle volte non può) intervenire. E' evidente che l'amministratore non potrà (per restare al concreto) intervenire sul "come" i singoli condomini conferiscono e smaltiscono i vari rifiuti urbani di loro solitaria produzione.

Chiarissima (se ancora ve ne fosse bisogno) sul punto la motivazione: **erroneamente** l'ordinanza – ingiunzione (“*soprattutto nella parte dispositiva*”) “ *... individua... nella persona dell' odierno opponente ... l'ingiunto qualificato quale amministratore condominio ... obbligato in solido*”.

L'erroneità sta, dunque, nel fatto, dice il G.d.P., che “ *legittimato passivo doveva essere il condominio ... in persona del suo amministratore pro-tempore*”.

Da ciò l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'amministratore, obbligato in solido”.

Considerazioni generali

La sentenza si presenta – a mio avviso - di particolare interesse, anche (e soprattutto) per quanto riguarda la sua portata pratica.

Essa, infatti, individua per questa tipologia di violazioni, solo il condominio quale (eventuale, dico io) obbligato in solido: questo sarà, semmai, un problema diverso, dovendosi, in effetti, verificare se il condominio (e, in ultima analisi, i singoli condomini) possano esser chiamati a rispondere dell'illecito commesso da un solo singolo condomino (o, addirittura, da un soggetto - es. conduttore – non condomino), ancorchè non individuato: così facendo si arriverebbe a teorizzare una forma di “responsabilità oggettiva” dell'ente – condominio (e dei singoli componenti) per fatto (colpevole) imputabile solo ad terzo.

Ma non è questo l'ambito di indagine che dobbiamo oggi affrontare, nel senso che **quel che rileva è l'esclusione (afferzata dalla sentenza) di una diretta responsabilità, per così dire, “in proprio” dell'amministratore:** il quale non potrà esser ritenuto personalmente (cioè, in quanto professionista) destinatario della contestazione e, dunque, dell'obbligo (ancorchè solidale) di pagamento.

Il che ha una grandissima rilevanza pratica: nel senso che l'esclusione (e l'espressa esclusione) della qualifica dell'amministratore come personalmente “obbligato in solido”, fa sì che vada parimenti escluso che l' amministratore sia personalmente tenuto nel caso in cui:

- a. non sia possibile individuare l'effettivo trasgressore;
- b. questi, se individuato, non ottemperi al pagamento della sanzione;
- c. il condominio (nel caso in cui si dovesse ritenere una sua diretta responsabilità) e/o sussidiariamente i singoli condomini non provvedano al pagamento della sanzione, quali effettivi obbligati in solido.

-§-

Sotto un certo punto di vista (anche se – a mio avviso – la qualifica del condominio quale obbligato in solido mi desta – come detto - qualche perplessità di tipo sistematico, se riferita alle violazioni commesse dal singolo condomino, ma non è questo il momento di occuparci di questa questione) questa classificazione può esser vista in modo positivo dal punto di vista dell'amministratore.

Un fatto è certo: è bene (mi parer che sia il “minimo” della diligenza chiedibile al professionista) che i condomini sappiano di questo loro potenziale coinvolgimento e che – in teoria – potranno esser chiamati a rispondere della violazione perpetrata da uno dei componenti il condominio.

Questo, da un lato, potrebbe rafforzare una sorta di “autoresponsabilità” (e di reciproco controllo) da parte dei condomini, nel quale – peraltro – l' amministratore potrebbe esser coinvolto ex 1130 n° 2 c.c. (sotto il profilo del “governo” delle cose comuni) o, financo, ex art. 1130 n° 1 (nel caso in cui fosse intervenuta, sullo specifico profilo considerato, anche una specifica delibera dell' assemblea).

Dall'altro, potrebbe indurre i condomini a prevedere (anche – ove occorra – in sede regolamentare) delle “cautele” (ovviamente da definire caso per caso) per rafforzare la tutela dell'interesse protetto (nel

caso dei rifiuti, per esempio, un rafforzamento dell'isolamento dell'isola ecologica, in modo da impedirne l' utilizzazione da parte di soggetti estranei e/o la realizzazione di adeguati sistemi di videosorveglianza): sempre al fine di provare – in caso di contestazione – che la violazione si è realizzata per fatto non imputabile al condominio.

E' evidente che la "professionalità" richiesta all'amministratore, la diligenza specifica, riferita al tipo di attività concretamente esercitata, importa un obbligo di "informazione" e, per certi versi, di "sollecitazione" da parte dell'amministratore, nei confronti dei singoli condomini, in relazione a tale specifica problematica.

-§-

Ma non voglio dilungarmi ancora.

Oltre all'importanza dell'affermazione del principio generale, che esclude la diretta responsabilità dell'amministratore e che egli possa esser qualificato come "obbligato in solido", per il "fatto (sanzione amministrativa pecuniaria) del condominio", rileva – conclusivamente – un ulteriore dato.

Quello che porta (proprio partendo dalle premesse assunte dalla sentenza) ad **escludere che la diretta responsabilità dell'amministratore possa essere estesa al di fuori delle specifiche attribuzioni allo stesso direttamente attribuite dalla legge** (per esempio, mancata predisposizione dell'isola ecologica). E questo, com'è evidente, vale per tutti i settori (e non solo per quello dello smaltimento dei rifiuti), arrivandosi – quantomeno implicitamente – ad affermare un' **autonoma soggettività giuridica del condominio**, atteso che l'amministratore è qualificato (seppur con una certa superficialità ed approssimazione classificatoria) "legale rappresentante": al di là della correttezza delle formule usate, un disegno di tal genere presuppone che **l'ente condominio sia qualcosa di "soggettivamente diverso" rispetto ai suoi singoli componenti**.

Ed è, a ben vedere, per questo l'amministratore non può esser chiamato a rispondere in proprio (perché "rappresenta" il condominio, ma non "è" il condominio) degli illeciti perpetrati dai singoli condomini e, arrivo ad ipotizzare, direttamente dalla collettività condominiale, ove realizzati in settori (per esempio, appunto, il conferimento differenziato, ma – intuitivamente – gli esempi potrebbero essere molteplici) in cui l'amministratore non può direttamente intervenire.

Ma se della violazione imputabile ai singoli condomini l'amministratore non può esser chiamato personalmente a rispondere, proprio perché va, semmai, affermata la responsabilità esclusiva del condominio, quale "obbligato solidale", allora:

- si rende necessario valutare le modalità di notifica e contestazione della violazione all' obbligato in solido (condominio)
- si pone il problema (al momento in cui l'attivazione della sanzione in termini di riscossione coattiva nei confronti del condominio) dell'eventuale incapacienza del "fondo comune", in tal caso non potendosi prescindere dall'attivazione (anche nei confronti della P.A.), da parte dei condomini "virtuosi", del rimedio previsto dall'art. 63 disp. att. c.c., per far valere la loro responsabilità "parziaria" (anche – e soprattutto – nel caso in cui sia "ignoto" l'autore dell' illecito).

Andrea Andrich